COMUNE DI RIPE SAN GINESIO
(Provincia di Macerata)
P.zza Vittorio Emanuele II, 8 - c.a.p. 62020
Tel/Fax 0733/500102 - 500374
C.F. e Partita IVA: 00267220432

43 045

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 Data 28-04-16

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) E TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - DETERMINAZIONE DELLE ALI= QUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 20:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria e in Prima convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

TEODORI PAOLO	P	VIOLA TIZIANA	P
GASPARRINI PIERINO	P	SILVETTI ROBERTO	P
ADAMI DIEGO	P	RICCI BRUNO	P
GRILLI LUIGINO	P	EMILIOZZI PAOLA	P
ALLEVI CARLA	P	MARINI FRANCA	P
LIGNINI MANOLO	A		

Presenti n. 10 Assenti n. 1

Partecipa il Segretario comunale signor GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI
Il Presidente Signor TEODORI PAOLO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

GRILLI LUIGINO
VIOLA TIZIANA
MARINI FRANCA

IL SINDACO:

comunica che il Responsabile del Servizio Finanziario è presente per esporre ed illustrare il presente punto all'ordine del giorno.

Il Responsabile del Servizio finanziario relaziona presentando la proposta relativa alla determinazione delle nuove tariffe IMU e TASI per l'anno 2016, sottolineando in particolare che, per legge, le stesse non possono essere aumentate;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), così come modificato dall'art. 1, comma 14 della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: *"È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore."*

Visto il comma 640 del citato art. 1 Legge 147/2013 il quale prevede che *"L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677."*

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Considerato che per il 2016 occorre procedere con l'approvazione congiunta delle aliquote IMU e TASI, proponendo di confermare le aliquote approvate per l'anno 2015 con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 27.07.2015;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007) prevede che: "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

DATO ATTO che il Ministro dell'Interno con decreto del 1 marzo 2016 ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2016.

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/07/2014;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 8, in data 12/05/2008 e successivamente modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 09/10/2008;

RICHIAMATO l'atto della Giunta Comunale n. 91 del 10.11.2008, con cui sono stati individuati i valori delle aree edificabili ai fini ICI;

1) Per L'IMU

VISTO l'art. 13 del DL. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nei termini previsti da D.L. 54/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85 del 18 luglio 2013;

VISTE le principali modifiche apportate alla disciplina dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, in particolare dall'art. 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014):

- L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.
- L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
  a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- Risultano esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- non è dovuta l'imposta municipale propria relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale se accatastati nella categoria D/10 ed utilizzati da imprenditore agricolo;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha introdotto alcune novità in materia di Imposta municipale propria di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, ed in particolare:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10).

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
;

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

CONSIDERATO che la Legge di stabilità 2016 cambia nuovamente i criteri per l'esenzione dei terreni agricoli rispetto all'anno precedente stabilendo, tra l'altro, che sono esenti i terreni agricoli ubicati nei comuni rientranti nell'elenco comuni montani pubblicato nella circolare del Ministero delle Finanze numero 9 del 14 giugno 1993 (GU numero 141 del 18 giugno 1993).

Dato atto che, essendo presente il Comune di Ripe San Ginesio nel citato elenco comuni montani di cui alla citata circolare MEF 9/2013, i terreni agricoli siti nel territorio comunale risultano totalmente esenti da IMU, a prescindere dalla qualifica del possessore ed anche se non coltivati;

Visto che l'art. 13 del succitato D.L. attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare in aumento o diminuzione le aliquote di base, fissate dallo Stato, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n° 446:

- il comma 6, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;

- il comma 7, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;

- il comma 10, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

DATO ATTO che a norma dell'art 13, comma 2, i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

EVIDENZIATO che l'art.1, comma 380 L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), tra l'altro, ha introdotto le disposizioni normative in base alle quali:

- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13"
- i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";

2) Per la TASI

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del

201
1
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»;

Richiamato altresì il comma 681, della citata Legge 147/2013 il quale dispone che "*Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;*

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la quale con l'art. 1, comma 14, prevede:
"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: ……..
b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»";

DATO ATTO che l'eventuale gettito TASI è destinato a finanziare, seppur in maniera parziale, i seguenti costi per servizi indivisibili assunti sulla base delle risultanze della delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2016 di approvazione del Conto Consuntivo relativo all'anno 2015:
- illuminazione pubblica, pari a € 50.094,91
- Manutenzione strade, pari a € 20.550,78
- Manutenzione del verde, pari a € 11.059,60
- Manutenzione dei cimiteri, pari a € 4.627,93

pari complessivamente ad € 86.333,22

***

CONSIDERATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione esclusivamente tramite il canale telematico messo a disposizione sul sito www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49 del D.leg.vo 18.8.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Procede alla votazione per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti. N. 10
Votanti N. 7
Astenuti N. 3 (i consiglieri Ricci, Emiliozzi e Marini)
Voti contrari N. 0
Voti favorevoli N. 7

D E L I B E R A

1) di dichiarare la narrativa sopra esposta parte integrante della presente deliberazione.

2) di confermare, per l'anno 2016, le seguenti aliquote IMU:
- aliquota abitazioni principali (Cat. Catastale A/1, A/8 e A/9) **pari a 0,37%**
- aliquota ordinaria : **pari a 0,93%**

3) di confermare, per l'anno 2016, le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati), già previste per l'annualità 2015:
- aliquota abitazioni principali, e assimilate, (Cat. Catastale A/1, A/8 e A/9) **pari a 0,23%**;
- aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto Precedente.

4) di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;

5) Di assimilare ad abitazione principale:
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

6) di stimare il gettito presunto dell'IMU per l'esercizio 2016 in euro 190.000,00;

7) di dare atto che nel Bilancio di Previsione 2016-2018 non è previsto alcun stanziamento di entrata relativo alla TASI dato che, dall'analisi della banca dati catastale, non risultano presenti nel Comune di Ripe San Ginesio immobili ad uso

abitativo di Categoria A/1, A/8 e A/9, ma che risulta essere stanziata adeguata somma prevista dalla Legge di Stabilità 2016 a ristoro del mancato gettito conseguente all'introduzione dell'esenzione TASI per le abitazioni principali e immobili ad esse assimilati;

8) di far rinvio per quanto non espressamente sopra determinato alle disposizioni contenute nei regolamenti IMU e TASI e alle disposizioni di legge vigenti;

9) di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

10) di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Tributi alla riscossione ed accertamento dell'imposta nominando lo stesso Responsabile del procedimento.

Indi con separata votazione resa ai sensi del 4^ comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000, che ha dato il seguente risultato:

Presenti. N. 10
Votanti N. 7
Astenuti N. 3 (i consiglieri Ricci, Emiliozzi e Marini)
Voti contrari N. 0
Voti favorevoli N. 7

DICHIARA

immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:
"IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – COMPONENTI IMU(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) E TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) – DETERMINAZIONE DELLE ALI=QUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016"

VISTO:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.gvo 18.08.2000 n. 267, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile e sotto il profilo della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA
Rag. Luca Bettucci

VISTO:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.gvo 18.08.2000 n. 267, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
Dott.ssa Giuliana Serafini

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE **IL CONSIGLIERE ANZIANO** **IL SEGRETARIO**
f.toTEODORI PAOLOf.toGASPARRINI PIERINOf.toGIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

==========

E' copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO
li, ... GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

==========

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 02-05-16

IL SEGRETARIO
li, 02-05-16 f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

==========